



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

*Roma,*

Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente  
sull'Agricoltura Biologica  
LORO SEDI

ICQRF  
VICO I  
PREF III  
PREF II  
SEDE

ACCREDIA  
info@accredia.it

Organismi di Controllo  
LORO SEDI

./.

**Oggetto:** Comitato Produzione Biologica (COP) e Gruppo Esperti GREX – 13, 14 e 15 luglio 2020  
(webmeeting)

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti più importanti discussi nel corso delle riunioni in oggetto.

### **GREX (13 luglio 2020)**

#### **1. Delegated acts (amending and supplementing) on control – State of play**

La COM ha illustrato lo stato dell'arte relativo alla normativa secondaria del 'pacchetto controlli'. Dopo la consultazione con il servizio giuridico e l'inter-servizi, le bozze dei documenti già esaminate dagli esperti, saranno inviate nella loro versione definitiva agli SM e alla consultazione pubblica (meccanismo di feedback) entro il mese di luglio 2020.

Durante i meeting (GREX e COP) di settembre 2020 i documenti saranno discussi con le delegazioni. Il voto è previsto al COP di ottobre 2020.

#### **2. Delegated act amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards certain detailed production rules for organic products (Art 15 veterinary treatments aquaculture)**

La COM ha illustrato la bozza di questo nuovo atto (Allegato 1) del 'pacchetto produzione'.

In particolare tale proposta prevede alcune modifiche dell'Allegato II in materia di trattamenti antiparassitari in acquacoltura e di produzione di semi germogliati.

### **3. Delegated acts on production rules – State of play**

La COM ha illustrato lo stato dell'arte relativo alla normativa secondaria del 'pacchetto produzione'. Per quanto riguarda le proposte di regolamento già esaminati dagli esperti nei precedenti GREX, le stesse seguiranno lo stesso iter procedurale indicato al precedente punto 1. per il 'pacchetto controlli'.

La COM ha inoltre informato gli esperti che al GREX di settembre verrà presentata la prima bozza di un atto delegato riguardante la tenuta delle registrazioni.

### **4. Delegated acts on trade**

La COM ha illustrato la nuova organizzazione degli atti relativi al TRADE predisposti sino ad ora, con i relativi contenuti.

Per quanto riguarda il periodo transitorio (EQUIVALENZA):

- 1) Commission Implementing Regulation (sulla base dell'art. 48(3) e 57(2) del Reg. UE 2018/848), che contiene:
  - lista dei PT riconosciuti sotto l'art. 33(2) del Reg. CE 834/2007 (Allegato III del Reg. CE 1235/2008)
  - lista delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti sotto art. l'art. 33(3) del Reg. CE 834/2007 (Allegato IV del Reg. CE 1235/2008)
  - la definizione delle specifiche contenute in queste liste
- 2) Commissione Delegated Regulation supplementing, che contiene:
  - Contenuto del report annuale che deve essere mandato da CtrA/CB e TC
  - Le visite on-the-spot
  - Notifiche delle informazioni e notifiche in OFIS delle NC
  - Gestione e revisione delle liste di CtrA/CB e TC riconosciuti
  - COI

Per quanto riguarda la conformità:

- 3) Commission Implementing Regulation (sulla base degli articoli 39(2)(a)(c), 45(4) e 46(1) del Reg. UE 2018/848, che contiene:
  - Certificato per operatori e gruppi di operatori nei PT, compreso il modello del certificato;
  - Previsioni che riguardano gli operatori coinvolti nell'importazione dei prodotti biologici dai PT;
  - Lista di CtrA/CB riconosciuti sulla base dell'art. 46(1) del Reg. UE 2018/848;
  - la definizione delle specifiche contenute in queste liste
- 4) Commissione Delegated Regulation amending and supplementing (sulla base degli articoli 22(1), 38(8)(a)(i), 46(7)(a)(b), che contiene:
  - Criteri per il riconoscimento e revoca di CtrA/CB
  - Procedure per il riconoscimento e revoca di CtrA/CB e contenuto del relativo dossier tecnico
  - Supervisione di CtrA/CB compreso: report annuale, on-the-spot examination, esercizio di tracciabilità e richieste ad hoc della COM

- Controlli e altre azioni che devono essere condotte da CtrA/CB che comprendono:
  - Requisiti minimi di controllo e metodi e tecniche per i controlli e il campionamento
  - Controlli documentali
  - Verifica delle partite e del COI
  - Gestione NC
  - Gestione deroghe

La COM ha illustrato le nuove revisioni dei due atti delegati profondamente riviste sulla base dei commenti degli SM e delle osservazioni del servizio giuridico:

- *Delegated Act supplementing Regulation (EU) 2018/848 as regards the information to be sent by third countries and by control authorities and control bodies for the purpose of supervision of the recognition of third countries for the purpose of equivalence under Article 33(2) and control authorities and control bodies under Article 33(3) of Regulation (EC) No 834/2007*– equivalenza (Allegato 2)
- *Delegated Act Amending Regulation 2018/848 by adding criteria for the recognition of Control Bodies and Control Authorities and supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the procedure for recognition of control authorities and control bodies recognised under article 46 (1) of the same Regulation, their supervision and the controls and other actions to be performed by those control authorities and control bodies* – conformità (Allegato 3)

L'intenzione della COM è quella di presentare il nuovo testo rivisto a seguito dei commenti inviati dagli SM, al prossimo meeting di settembre ed avviare la consultazione inter-servizi per la fine dello stesso mese.

La COM ha specificato che nel caso del controllo nei PT è necessario definire regole più stringenti e definite in quanto non essendo applicabile al di fuori della UE l'OCR e gli articoli del Reg. UE 2018/848 relativi ai controlli, la COM non ha alcun 'potere' per agire nei confronti degli operatori. A tal fine, a titolo di esempio, sono state previste regole più severe sui campionamenti e sui controlli aggiuntivi. Su tali regole la COM ha chiesto commenti puntuali da parte degli SM. La COM ha tuttavia chiarito che, in ogni caso, occorre evitare di definire regole che possano essere considerate discriminatorie.

Per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento degli organismi di controllo operanti nei Paesi terzi, l'IT e la FR hanno segnalato la problematica, rappresentata dai rispettivi enti di accreditamento, riguardante l'impossibilità di accreditare un organismo di controllo non operante in quanto non riconosciuto. La COM ha ribadito che l'accreditamento è un prerequisito stabilito dall'atto di base da cui non si può prescindere e ha segnalato l'assoluta necessità, per la COM, di avere informazioni sicure sulla capacità di un CB di lavorare in modo 'conforme' al fine di valutare una richiesta di riconoscimento.

La COM ha infine illustrato nel dettaglio il potere di delega relativo al Certificato di ispezione in caso di “conformità” e i controlli che devono essere eseguiti sulle partite di prodotto bio importate nell’UE. A tal proposito sono state descritte le tre seguenti situazioni:

1. Nei PT per quanto riguarda l’emissione del COI da parte dell’autorità competente o l’organismo di controllo: ricade nella delega del 46(7)(b)(i)(ii) del Reg. UE 2018/848. Nel caso del format del COI, gli estratti del COI e le previsioni relative a TRACES può essere attivata anche la delega sotto l’OCR;
2. All’ingresso nell’UE per quanto riguarda le verifiche che l’autorità competente dello SM deve effettuare sulle partite e la firma del COI a seguito dei quali i prodotti possono essere rilasciati in libera pratica nell’UE come biologici (comprese le procedure doganali speciali): gli articoli 49-54 dell’OCR contengono alcune previsioni e il potere di adottare DA e IA. Si procederà valutando la normativa adottata dalla DG SANTE sulla base di questi poteri per adattarla ai controlli del biologico.
3. All’interno dell’UE per quanto riguarda gli obblighi per gli operatori (importatore e primo destinatario) con sede in EU: il potere di delega è contenuto nell’art. 39(2)(c) del Reg. UE 2018/848 per un IA che definisca l’obbligo di informare su una partita che deve essere importata e l’obbligo per il primo destinatario di completare il COI o l’estratto del COI.

Come noto la COM sta cercando di individuare tutti le possibili strade per una maggiore flessibilità per quanto riguarda l’obbligo di controllo dei prodotti biologici nei BCP (art. 45(5) del Reg. UE 2018/848), ed in particolare ad oggi sta valutando:

- articolo 53 dell’OCR sui controlli ufficiali non effettuati ai BCP: prevede la possibilità di derogare per quanto riguarda i controlli di identità e fisici, ma in ogni caso, i controlli documentali devono essere svolti nei BCP (quindi la partita deve passare fisicamente in un BCP come specificato nel Reg. UE 2019/2123);
- articolo 59 dell’OCR sulla designazione dei BCP: a valere sul potere degli articoli 60(2) e 64(4) per definire i requisiti minimi per i BCP del biologico (Reg. UE 2019/1014).

La COM ha quindi comunicato che procederà con una discussione all’interno della COM con il servizio giuridico, la DG SANTE, la DG TAXUD per definire tutte le previsioni necessarie e ha chiarito che alcune previsioni dell’OCR si applicano anche ai prodotti biologici (CHED, IMSOC, ecc.) e quindi i testi potranno cambiare per tenere in considerazione questo e alcune regole potranno essere definite sulla base dei poteri dell’OCR.

L’IT ha chiesto se è possibile, alla luce delle previsioni del Reg. UE 2018/848 e dell’OCR, prevedere la delega per il controllo fisico e di identità delle partite di prodotti biologici importati nell’UE, ad organismi di controllo privati.

La COM, che si è riservata di approfondire la questione con la DGSANTE e di inviare una risposta scritta al quesito, ha rilevato che in questo caso esisterebbe comunque un importante problema di conflitto di interesse nel caso in cui un CB fosse allo stesso tempo responsabile del controllo e la certificazione dell’esportatore e dell’importatore di una determinata partita.

## **COP (14 e 15 luglio 2020)**

### **1) Implementing acts on trade**

La COM ha illustrato i contenuti e le modifiche apportate a questa bozza di regolamento (Allegato 4) riguardante il certificato per gli operatori dei PT e la lista dei CB/CtrA riconosciuti per la conformità.

La bozza attuale prevede un format del certificato per la conformità nei PT più simile a quello previsto per gli operatori dell'UE. Questa scelta deriva dal concetto stesso di conformità e, considerando il fatto che i CB lavorano, spesso, sia in EU che nei PT, si garantisce una armonizzazione della documentazione necessaria semplificando le procedure da seguire.

Tuttavia una importante differenza del certificato degli operatori dei PT rispetto al certificato degli operatori dell'UE riguarda la presenza nel primo del riferimento agli specifici prodotti oggetto del certificato.

Per questo atto esecutivo la COM prevede un iter parallelo a quello già indicato per gli atti delegate sul trade.

## **2) Implementing act concerning the authorisation of products and substances for use in organic production and repealing Regulation (EC) No 889/2008IA on authorized products and substances (Article 24)**

La COM ha presentato la versione completa, comprensiva di tutti gli allegati, della bozza di questo regolamento comunicando la propria volontà di finalizzare il documento a settembre, inserendo nel documento tutti i prodotti e le sostanze su cui vi è il consenso degli SM.

La COM ha sottolineato inoltre che gli allegati verranno periodicamente modificati e pertanto le richieste di modifica per le quali al momento non vi è completo accordo, saranno rinviate a successive revisioni.

Il documento completo nella sua versione definitiva su cui gli SM potranno fare i commenti sarà inviato dalla COM il 24 luglio.

L'IT e la FR hanno chiesto chiarimenti relativamente alla futura regolamentazione dei prodotti sino ad ora regolamentati dagli SM ai sensi dell'art. 16(4) del Reg. CE 834/2007 e che, ad oggi, in Italia, vengono commercializzati come 'corroboranti'.

La COM fornirà una risposta scritta al quesito ma ha specificato che molti prodotti che ora vengono considerati come aventi funzione 'corroborante' ricadranno nelle nuove categorie di prodotti previsti dalla nuova normativa orizzontale in materia di fertilizzanti e PPP.

## **3) EGTOP information point on the outcome of the June 2020 plenary and provisional agenda for EGTOP meeting in October 2020**

La COM ha illustrato (Allegato 5) le determinazioni della plenaria di EGTOP di giugno.

## **4) International issues**

La COM ha aggiornato le delegazioni degli SM sulle seguenti questioni internazionali:

### Svizzera

Nell'ambito dell'Accordo tra l'UE e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, i prodotti biologici originari della Svizzera o che sono stati immessi in libera pratica in Svizzera possono essere importati come biologici nell'UE senza un COI (articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato 9 dell'accordo citato).

Nell'ambito del suddetto Accordo, alla Svizzera è stato concesso l'uso di e-COI TRACES per il rilascio e la convalida del "COI" per le importazioni in Svizzera di prodotti biologici da PT non UE.

In una lettera di interpretazione dell'ottobre 2019 (Allegato 6) è stato chiarito che, nel caso di un prodotto ottenuto in un PT e importato direttamente nell'UE da un importatore svizzero ma senza previa immissione in libera pratica in Svizzera, non è ammesso l'inserimento nel BOX 11 del COI del riferimento ad un importatore che non abbia sede in EU. Pertanto non è possibile firmare un COI se l'importatore ha sede in Svizzera. La Svizzera ha illustrato con un breve pp la situazione attuale (Allegato 7).

La COM e la Svizzera stanno lavorando al fine di trovare una soluzione per questa problematica che riguarda diversi operatori europei.

La COM ha chiesto agli SM di valutare/suggerire possibili soluzioni.

### Repubblica di San Marino

La COM ha informato gli SM che nella Gazzetta Ufficiale dell'UE n. 205/2020 è stata pubblicata la Decisione n. 1/2020 del Comitato di cooperazione UE-San Marino del 28 maggio 2020 relativa alle disposizioni applicabili alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regime di importazione di prodotti biologici adottate nel quadro dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro.

A seguito di tale atto, secondo il quale San Marino applicherà tutta la normativa dell'UE in materia di AB ed è considerato alla stregua di uno SM, si dovrebbe risolvere la questione importazioni: i prodotti biologici importati in San Marino da PT sono accompagnati dal COI, tramite TRACES, e la verifica della partita e la validazione dei COI mediante TRACES sono effettuate per conto di San Marino negli stessi uffici doganali individuati dall'accordo di cooperazione e di unione doganale UE-San Marino.

### Canada

La situazione che si sta prospettando per il Canada (segnalata dall'Irlanda) è simile a quella che sta avvenendo per il Giappone. Sino ad oggi il Canada non aveva norme specifiche sull'acquacoltura biologica pertanto questi prodotti non rientrano nell'accordo di equivalenza UE-Canada.

Ora il Canada sta predisponendo queste regole che entreranno in vigore il 15 gennaio 2021 e dopo tale data i prodotti da acquacoltura biologici esportati in Canada dovranno rispettare questi standard.

Così come è avvenuto per il Giappone, la COM ha comunicato al Canada l'intenzione di estendere il campo di applicazione dell'accordo. La COM aggiornerà gli SM nel prossimo COP sulle possibili soluzioni da mettere in campo in questo periodo transitorio.

### Giappone (JAS certificazione dei prodotti di origine animale)

Tra Giappone e EU esistono riconoscimenti unilaterali di equivalenza che riguardano specifiche categorie di prodotti, dove non sono ricompresi i prodotti di origine animale.

Con le nuove regole, dal 16 luglio 2020, per poter esportare in Giappone prodotti 'organic' di origine animale e prodotti trasformati che contengono più del 5% di prodotti di origine animale, questi devono rispettare le nuove regole giapponesi sulle produzioni animali biologiche (Allegato 8).

## **5) Import statistics**

La COM ha presentato una panoramica dei dati relativi all'import in EU (Allegato 9)

## **6) AOB**

### ***Posticipo dell'entrata in applicazione del Reg. UE 2018/848***

Per quanto riguarda questo punto la COM ha informato gli SM che durante il CSA del 13 luglio si è discusso della questione e ha assicurato che la decisione definitiva verrà presa al più presto.

### ***Action plan sull'agricoltura biologica***

La COM ha comunicato che su questo nuovo documento si sta lavorando (il precedente scade quest'anno) e che tra 8 - 12 settimane sarà lanciata una consultazione pubblica su questo argomento. L'obiettivo della COM è l'adozione del nuovo piano nel primo trimestre del 2021. Ovviamente tale piano dovrà tener conto delle recenti comunicazioni della Commissione come la 'Farm to Fork strategy'.

Gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo sono invitate ad inviare le eventuali osservazioni e commenti sui documenti relativi ai punti 2 e 4 del report del GREX e al punto 1 del report del COP, già anticipati via con mail del 16 luglio u.s. entro il 4 agosto p.v.

Il Dirigente  
Roberta Cafiero  
*Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.*